

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1309

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LOPERFIDO

Modifica all'articolo 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, concernente la promozione di iniziative per la celebrazione della festa dell'Unità nazionale nelle scuole di ogni ordine e grado

Presentata il 17 luglio 2023

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La ricorrenza del 4 novembre è legata alle commemorazioni istituzionali che evocano la conclusione della Prima guerra mondiale, un evento significativo nella storia d'Italia che viene celebrato come festa dell'Unità nazionale.

Il 4 novembre 1918, anzitutto, entrava in vigore l'armistizio firmato il giorno prima a Villa Giusti a Padova, l'atto che certificava la resa dell'impero austro-ungarico all'Italia e, soprattutto, la fine di un massacro nel quale persero la propria vita oltre 600.000 italiani.

In questa giornata si intende ricordare, in particolare, tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere: valori immutati nel tempo.

La ricorrenza intende festeggiare l'Unità nazionale perché la firma dell'armistizio permise agli italiani di rientrare nei terri-

tori di Trento e Trieste e portare a compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale.

Inoltre, per onorare i sacrifici dei soldati caduti, il 4 novembre 1921 ebbe luogo la tumulazione del « Milite Ignoto », nel sacello dell'Altare della Patria a Roma.

In questa giornata si dovranno celebrare in maniera unitaria e solenne anche le Forze armate italiane, ricordando la dedizione e il sacrificio di tutti i militari, indipendentemente dalla loro appartenenza a una specifica Forza armata, a un Corpo, a un'Arma o a una specialità.

La Grande guerra fu una tragedia immane e nella celebrazione dei nostri tempi ci ricorda di rifuggire da qualunque esaltazione bellicista, a maggior ragione di fronte alla morte e alla distruzione che sono tornate a colpire il territorio europeo.

Inizialmente con il regio decreto-legge 23 ottobre 1922, n. 1354, il 4 novembre fu

dichiarato festa nazionale, poi con la promulgazione della Carta costituzionale, tale previsione normativa trovò conferma nella legge 27 maggio 1949, n. 260.

Con l'articolo 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, tuttora in vigore, il 4 novembre cessa di essere considerato festivo e viene disposto che la celebrazione della festa dell'Unità nazionale abbia luogo la prima domenica di novembre.

Questa data rappresenta l'inizio della nostra storia comune dopo un lungo e difficile percorso di unificazione nazionale e le celebrazioni perseguono l'obiettivo di ricordare e promuovere i valori di cittadinanza, riaffermando e consolidando l'identità nazionale attraverso la memoria civica.

La celebrazione di tale ricorrenza deve essere vissuta anche in chiave « educativa », più che solamente « celebrativa », altrimenti il passato rischia di non aiutarci a comprendere il significato del presente e del nostro ruolo in esso. E in questa ottica le scuole possono offrire momenti significativi di informazione e di riflessione critica.

Abbiamo bisogno di non disperdere quella lezione di storia per costruire, oggi, un mondo più sicuro !

Nel percorso di formazione e di evoluzione dell'unità nazionale, il sistema scolastico ha ricoperto un ruolo cruciale nella crescita intellettuale degli studenti e ha sempre rappresentato il luogo deputato alla diffusione e al consolidamento delle radici e dei principi comuni.

In un mondo economicamente integrato ma che pone in rilievo temi complessi e sempre più impegnativi, che sembrano compromettere sempre di più la motivazione stessa dello stare insieme, di un aperto dialogo tra i popoli, è necessario consolidare il valore dell'unità nazionale.

La presente proposta di legge intende promuovere nella comunità scolastica la realizzazione di convegni, eventi e iniziative culturali perché la festa del 4 novembre non sia solo un ricordo celebrativo del passato, ma possa conservare e ricordare, in chiave educativa, i valori dell'unità nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, è inserito il seguente:

« Al fine di custodire il valore della festa dell'Unità nazionale di cui al secondo comma e di consolidare il senso di appartenenza alla Repubblica, in particolare tra le giovani generazioni, il Ministero dell'istruzione e del merito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, promuove negli istituti scolastici di ogni ordine e grado l'organizzazione di eventi, convegni e rappresentazioni culturali su quanto accaduto e sul valore delle vicende storiche occorse. Le iniziative organizzate ai sensi del presente comma per la celebrazione della festa dell'Unità nazionale si svolgono il lunedì successivo alla prima domenica di novembre ».



19PDL0046190